

I668 - ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI TORINO

Provvedimento n. 15451

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2006;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 3, lettera g), 4 e 98, 10, 81 del Trattato CE;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza del 27 aprile 2004;

VISTA la denuncia di un medico veterinario iscritto all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, pervenuta in data 20 aprile 2006, relativa ad alcuni comportamenti, ritenuti lesivi della concorrenza, posti in essere dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI e dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La segnalante è un medico veterinario, direttore sanitario di un ambulatorio veterinario di un'associazione senza scopo di lucro denominata "Animalcity", costituita nel 1997 con il fine di promuovere attività culturali e umanitarie riguardanti le varie specie animali in Italia ed all'estero.

Lo Statuto dell'associazione prevede, fra l'altro, che questa possa aprire ambulatori veterinari, promuovere la vendita ai soci di prodotti alimentari e non, e di ogni specie animale, organizzare con ogni mezzo qualsiasi iniziativa che possa aiutare i possessori di animali ad accudire gli stessi nel miglior modo possibile.

2. L'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino è stato istituito con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, il cui regolamento di esecuzione è contenuto nel D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Ciascun Ordine Provinciale dei medici veterinari elegge fra i propri iscritti il Consiglio Direttivo, al quale spetta, tra l'altro, la tenuta dell'albo al quale è necessario iscriversi per l'esercizio dell'attività professionale, la vigilanza sul rispetto del decoro e dell'indipendenza degli iscritti e l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti all'albo. Inoltre, se richiesto, il Consiglio Direttivo può interporre nelle controversie tra sanitario e sanitario, ovvero tra sanitario e persone o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti l'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza o, in caso di mancato accordo, dando il parere sulle controversie medesime.

3. La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI (di seguito FNOVI) è un ente di diritto pubblico, costituito nel 1946, che riunisce i 100 Ordini provinciali dei medici veterinari esistenti in Italia. La FNOVI è disciplinata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950.

I principali organi della Federazione sono il Consiglio Nazionale e il Comitato Centrale.

Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini Provinciali. Spetta al Consiglio Nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, nonché la determinazione del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare.

Il Comitato Centrale è l'organo di governo della Federazione a cui compete, tra l'altro, la vigilanza sul rispetto del decoro e dell'indipendenza della professione, il coordinamento e la promozione dell'attività

degli Ordini, lo sviluppo sul piano nazionale di tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, nonché l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e dei Collegi. Contro i provvedimenti disciplinari del Comitato Centrale è ammesso ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

II. I FATTI DENUNCIATI

4. In data 20 aprile 2006 è pervenuta una segnalazione da parte di un medico veterinario, iscritto all'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, che lamentava come il suindicato Ordine avesse avviato nei suoi confronti tre procedimenti disciplinari per il mancato rispetto della tariffa professionale, avendo percepito onorari inferiori ai minimi tariffari, nonché per violazione della legge n. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari.

In particolare, nell'ottobre del 1995, l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino avviava nei confronti della segnalante un procedimento disciplinare con il quale le addebitava comportamenti di sleale concorrenza, di accaparramento della clientela e di violazione della legge n. 175/92, e la sospendeva dall'esercizio della professione per tre mesi.

Successivamente, in data 19 aprile 1999, lo stesso Ordine, dopo aver avviato un nuovo procedimento disciplinare per procacciamento di clientela e violazione delle regole che informano la professione, la riconosceva responsabile degli addebiti di cui sopra e le infliggeva la sanzione della radiazione. Contro la suddetta decisione la segnalante proponeva ricorso innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ex articolo 53 del D.P.R. n. 221/50, ottenendo la riduzione della sanzione a sei mesi di sospensione dall'esercizio della professione.

5. A seguito di nuove iniziative dell'associazione Animalcity, con le quali si pubblicizzava l'opportunità di usufruire di prestazioni medico-veterinarie, pagando soltanto un ticket relativo ai servizi forniti l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, nel dicembre 2004, contestava alla segnalante: la continuazione della diffusione di pubblicità dell'attività definita "*mutua degli animali*" a mezzo stampa, televisione, automobile pubblicitaria, volantini, sottraendo in tal modo illecitamente clientela agli altri colleghi; la violazione del divieto di accordi di cointeressenza a causa degli stretti rapporti con l'associazione Animalcity; la percezione di onorari inferiori ai minimi tariffari; il procacciamento indebito di clientela mediante accordi con la predetta associazione.

Il procedimento disciplinare si concludeva con l'accertamento a carico della segnalante della violazione del codice deontologico ed, in particolare, dell'art. 54, con riferimento alle disposizioni della legge n. 175/92, dell'art. 60, in quanto le tariffe applicate dall'associazione erano inferiori ai minimi tariffari e non potevano essere qualificate come sporadiche prestazioni al di sotto delle tariffe minime, nonché degli artt. 32 e 63 per l'illecito procacciamento della clientela. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, in data 7 dicembre 2004, disponeva nei confronti della segnalante la sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dall'attività professionale.

a) Il codice deontologico dei medici veterinari. L'inderogabilità della tariffa

6. Il codice deontologico dei medici veterinari, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOVI il 3 aprile 1993 e modificato in data 5 aprile 2003, raccoglie i principi, le regole e le consuetudini che ogni medico veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione.

In particolare, all'art. 60 detto codice stabilisce che: "Il medico veterinario non deve percepire onorari inferiori a quelli indicati nella tariffa o nelle convenzioni concordate con l'Ordine; può tuttavia eccezionalmente prestare la propria opera a titolo gratuito, purché la forma e il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza". Richiami al tariffario sono contenuti anche all'articolo 64 del codice deontologico ai sensi del quale: "Il medico veterinario che si rechi per chiamata al luogo in cui si trova l'animale da sottoporre a visita, ha diritto a percepire un rimborso pari al tempo impiegato e nella misura stabilita dal tariffario, anche se, per cause sopravvenute, a lui non imputabili, non riesca ad effettuare la prestazione".

L'art. 4 dello stesso codice deontologico stabilisce che l'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti ivi stabiliti costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o fatto disdicevole al

decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. L'art. 3 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 233/46 e l'art. 38 del D.P.R. n. 221/50 attribuiscono poi al Consiglio dell'Ordine il potere di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei medici libero-professionisti iscritti all'albo.

b) La fissazione di tariffe professionali minime da parte dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino e il controllo del loro rispetto

7. Alla luce delle previsioni di cui all'art. 60 del codice deontologico, l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino ha approvato, il 28 febbraio 1996, un tariffario, recentemente modificato dall'assemblea ordinaria annuale del 17 marzo 2005, il quale nel prevedere tariffe minime, richiama il suindicato art. 60.

Il tariffario è preceduto da norme generali, le quali stabiliscono i seguenti principi: a) le tariffe si applicano alle prestazioni effettuate nei giorni non festivi dai medici veterinari iscritti all'Ordine di Torino; b) per le prestazioni effettuate in giorno festivo ed in ore notturne, la tariffa relativa è maggiorata rispettivamente del 30% e del 50%; c) per le prestazioni non previste nel tariffario, l'onorario è da concordarsi. L'eventuale applicazione di ribassi al tariffario potrà essere effettuata solo previa approvazione dell'Ordine provinciale competente per territorio e dovrà essere limitata al tempo indicato dallo stesso Ordine. Le convenzioni con Enti, Associazioni o privati dovranno essere di volta in volta approvate dall'Ordine Provinciale competente per territorio ed inviate per conoscenza alla FNOVI.

8. L'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino alla luce del tariffario da esso predisposto e dell'art. 60 del codice deontologico, che stabilisce l'inderogabilità della tariffa, ha avviato diversi procedimenti disciplinari nei confronti della segnalante e l'ha sospesa dall'esercizio dell'attività professionale per tre mesi nel 1996 e per sei mesi negli anni 1999 e 2004.

c) Il codice deontologico dei medici veterinari: la pubblicità sanitaria

9. Il capo VII del codice deontologico (artt. 54 - 57) disciplina la pubblicità sanitaria. In particolare, l'art. 54 stabilisce che *“La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e deve essere preventivamente autorizzata, nel rispetto delle leggi vigenti”*.

L'art. 55 prevede che *“Le targhe, le inserzioni sugli elenchi telefonici e le iscrizioni sui fogli di ricettario possono contenere le seguenti indicazioni: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista ed orario delle visite o di apertura al pubblico; titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato”*. L'art. 56 dispone che *“Il medico veterinario che opera in strutture sanitarie diverse dallo studio può effettuare pubblicità mediante targhe, insegne, inserzioni sugli elenchi telefonici, o attraverso giornali e periodici riservati ai sanitari, con facoltà di indicare le specializzazioni possedute nel rispetto delle leggi vigenti”*. Infine, l'art. 57 stabilisce che *“Il medico veterinario non deve concedere il proprio nome a scopo di pubblicità nell'ambito professionale”*. In tema di pubblicità sanitaria il codice deontologico ripropone quindi una serie di limitazioni con riguardo sia ai mezzi di diffusione dei messaggi pubblicitari, che ai contenuti dell'informazione pubblicitaria, e richiede una preventiva autorizzazione dell'Ordine prima della diffusione del messaggio.

10. L'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino ha dato applicazione alle disposizioni del codice deontologico che, in materia di pubblicità sanitaria, richiamano la normativa vigente e la necessità di una preventiva autorizzazione dell'Ordine. Pertanto, con riferimento alle disposizioni della legge n. 175/92, l'Ordine, nei procedimenti disciplinari promossi contro la segnalante, ha contestato la violazione dell'art. 54 del codice deontologico ed ha applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per aver diffuso la pubblicità senza la preventiva autorizzazione e per aver utilizzato mezzi e contenuti pubblicitari non previsti dalla legge.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

11. La professione veterinaria, in quanto professione sanitaria, è soggetta, per quanto riguarda la pubblicità, alla disciplina contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante *“Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione”*, così come modificata ed integrata dalla

legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*”(art. 3), nonché dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente “*Disposizioni urgenti in materia sanitaria*”(art. 12) e dal Decreto 16 settembre 1994 n. 657 del Ministero della Salute, con il quale è stato adottato il regolamento per la disciplina delle caratteristiche estetiche di targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria, così come previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 175/92.

12. La normativa attualmente vigente consente, quindi, alle professioni sanitarie di effettuare la pubblicità attraverso targhe, insegne, inserzioni su elenchi telefonici, su elenchi generali di categoria, su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, su quotidiani e periodici di informazione.

In particolare, l’art. 1 della legge n. 175/92 stabilisce che la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie, anche se esercitata in case di cura private, gabinetti e ambulatori polispecialistici, deve rispettare le seguenti condizioni:

– **riguardo ai mezzi utilizzabili**, la pubblicità può essere realizzata mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, nonché quotidiani e periodici di informazione (art. 1, comma 1, della legge n. 175/92);

– **in relazione al suo contenuto**, è ammissibile solo l’indicazione del nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e apertura al pubblico, titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco, onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato (art. 1, comma 2, della legge n. 175/92) ;

– **in relazione agli adempimenti e controlli dell’attività pubblicitaria**, è necessaria, per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni, l’autorizzazione del sindaco, che la rilascia previo nulla osta dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Il professionista deve pertanto inoltrare domanda attraverso l’Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione (art. 2 della legge citata).

13. La stessa legge per la pubblicità a mezzo targhe ed inserzioni prevede che l’autorizzazione del sindaco venga rilasciata previo nulla osta dell’Ordine professionale presso cui è iscritto il richiedente. L’Ordine deve quindi verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge n. 175/92, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o delle insegne a quelle stabilite con il regolamento emanato dal Ministero della Sanità. Infine, la legge stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie siano assoggettati alle sanzioni disciplinari nei casi in cui venga effettuata la pubblicità senza autorizzazione, oppure la pubblicità non autorizzata contenga indicazioni false, o sia effettuata a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla legge.

Per quanto riguarda i medici veterinari, ulteriori riferimenti normativi sono rappresentati dal Regolamento sulla Pubblicità Sanitaria approvato dalla FNOVI in data 7 maggio 1995, modificato nel 2005 ed inviato al Ministero della Salute per l’approvazione.

14. L’Autorità, in più occasioni (cfr., in particolare, Indagine conoscitiva sugli Ordini e collegi professionali, 1997; la segnalazione AS153 relativa alle “*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*” del 29 ottobre 1998 (in *Boll.* n. 43/98) e la segnalazione AS144 relativa alla “*Regolamentazione degli esercizi farmaceutici*” dell’11 giugno 1998, (in *Boll.* n. 32/98), ha evidenziato la necessità di una revisione organica dell’attuale disciplina normativa in materia di pubblicità sanitaria ed ha sottolineato l’eccessiva rigidità delle previsioni dettate dalla legge n. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria, rispetto alle effettive esigenze conoscitive dei consumatori, anche in considerazione dell’asimmetria informativa connaturata al rapporto medico cliente.

In particolare, l’Autorità ha sottolineato come la legge limiti il novero delle possibilità di utilizzazione dello strumento pubblicitario a disposizione dei sanitari ed ha auspicato che si giunga ad una modifica della legge vigente, al fine di consentire l’adozione di una pubblicità sanitaria informativa, che anche attraverso i mass-media consenta ai consumatori un più agevole confronto circa i prezzi e le caratteristiche del professionista e dei servizi offerti.

IV. VALUTAZIONI

a) assoggettabilità degli organi esponentziali dei medici veterinari alla legge n. 287/90 ed all'articolo 81 del Trattato CE

15. I medici veterinari, prestando stabilmente i propri servizi professionali a titolo oneroso ed in forma indipendente, svolgono attività economica. Pertanto, essi possono essere qualificati come imprese ai sensi della legge n. 287/90 e dell'art. 81 del Trattato CE. Inoltre, le associazioni rappresentative di tali soggetti possono essere qualificate come associazioni di imprese ai sensi della legge n. 287/90 e dell'art. 81 del Trattato CE (*cf. decisione della Commissione del 30 gennaio 1995, COAPI; sentenza della Corte di Giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Repubblica Italiana; sentenza del Tribunale di Primo grado del 30 marzo 2000, CNSD/Commissione; provvedimento AGCM n. 6601 del 26 novembre 1998, Consigli Nazionali dei Ragionieri e Periti Commerciali e dei Dottori Commercialisti; sentenza del T.A.R. del Lazio, 28 gennaio 2000, n. 466; provvedimento AGCM n. 10418 del 14 febbraio 2002, Selea/Ordine dei Farmacisti*).

Pertanto, la FNOVI e l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino sono qualificabili come associazioni di imprese ai sensi delle citate norme.

16. Le delibere e le altre azioni degli organi associativi rivolte a disciplinare e influenzare l'attività economica delle imprese associate costituiscono delibere di associazioni di imprese ai sensi della legge n. 287/90 e dell'art. 81 del Trattato CE.

b) Qualificazione dell'intesa

17. Il codice deontologico dei medici veterinari, adottato dalla FNOVI, con particolare riguardo agli artt. 54-57, in materia di pubblicità sanitaria, ed alle previsioni di cui agli artt. 60 e 64, in materia di tariffe, e il tariffario per le prestazioni dei medici veterinari adottato dall'Ordine della provincia di Torino, in ragione dell'unitarietà delle finalità cui sono volti, costituiscono un'unica fattispecie di intesa.

c) Valutazione dell'intesa

18. Ai fini della valutazione dei comportamenti descritti, il mercato rilevante corrisponde a quello della fornitura delle prestazioni dei servizi veterinari. In considerazione del fatto che il codice deontologico vincola tutti i veterinari operanti sul territorio nazionale, a prescindere dal mercato locale sul quale svolgano prevalentemente o esclusivamente la loro attività, ai fini della valutazione dell'intesa l'ambito geografico interessato può essere considerato quello nazionale.

19. Le sopramenzionate disposizioni contenute nel codice deontologico appaiono integrare forme di restrizione dell'autonomia dei veterinari sia nella fissazione del prezzo delle proprie prestazioni professionali che nell'attività pubblicitaria relativa alle prestazioni stesse.

In particolare, il tariffario adottato dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, unitamente all'obbligo di rispettare una tariffa minima, di cui all'art. 60 del codice deontologico ed alla previsione di sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni deontologiche, appaiono volte ad uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali da parte dei veterinari, impedendo agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti, e prevedendo sanzioni disciplinari a carico degli iscritti che non applicano le tariffe stabilite.

Tali condotte appaiono, quindi, lesive della concorrenza, in quanto non consentono al professionista di gestire la più importante variabile del proprio comportamento concorrenziale, che è rappresentata dal prezzo.

20. Il codice deontologico, inoltre, pone significative limitazioni all'attività pubblicitaria dei veterinari sia in termini di mezzi consentiti che di contenuti dell'informazione pubblicitaria, prevedendo anche sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni deontologiche.

Anche la previsione di un'autorizzazione della pubblicità da parte dell'Ordine costituisce un'ulteriore limitazione alla pubblicità sanitaria.

Al riguardo si osserva che, come sostenuto anche in sede comunitaria, la pubblicità costituisce un "elemento importante dello stato di concorrenza su un determinato mercato, in quanto consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, la qualità delle prestazioni e il loro costo" (sentenza del

Tribunale di primo grado, del 28 marzo 2001, causa T-144/99, IMA/Commissione, in Racc. 2001, p. I-3541). In particolare, la pubblicità delle attività professionali deve essere prevalentemente volta a superare le asimmetrie informative e, per essere veramente informativa, deve riguardare elementi di fatto, quali prezzi, caratteristiche e risultati. Peraltro, i limiti imposti ai professionisti sanitari di pubblicizzare le proprie capacità professionali e promuovere i propri servizi non forniscono garanzia sulla qualità dei servizi offerti. Alla luce delle considerazioni svolte, le descritte limitazioni all'attività pubblicitaria appaiono idonee a limitare la concorrenza tra professionisti, ostacolando il diffondersi di informazioni rilevanti per consentire scelte consapevoli da parte dei fruitori dei servizi.

d) L'applicabilità del diritto comunitario

21. L'insieme delle sopradescritte condotte rientra nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e, segnatamente, dell'art. 81, par. 1, del Trattato CE.

Non vi è dubbio che le limitazioni alla concorrenza di prezzo e all'attività pubblicitaria previste dal codice deontologico coinvolgono l'intero territorio italiano e tutti i medici veterinari iscritti agli Ordini provinciali. A tale riguardo, anche il tariffario adottato dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, parte della medesima fattispecie unitariamente considerata, contribuisce al prodursi di effetti restrittivi in contrasto con la normativa comunitaria¹.

I comportamenti sopra descritti, quindi, sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri, poiché consolidano la compartimentazione del mercato a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato (*Comunicazione della Commissione cit.*).

22. Per quanto riguarda le limitazioni poste alla pubblicità sanitaria, nel corso dell'istruttoria si dovrà valutare se la condotta posta in essere dalla FNOVI, consistente nell'approvazione del codice deontologico ed in particolare delle disposizioni riguardanti la pubblicità sanitaria, sia riconducibile in tutto o in parte alla normativa di settore, e in particolare alla legge n. 175/92 e successive modificazioni, e, in tal caso, si dovrà verificare la compatibilità di quest'ultima con gli articoli 3, lettera g), 4 e 98, 10 e 81 del Trattato CE.

Infatti, l'articolo 3, lettera g) del Trattato CE stabilisce che "Ai fini enunciati dall'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato ... un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". Tale principio viene nuovamente ribadito all'art. 4 del Trattato, sulla base del quale l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Il principio poi della concorrenza assume all'art. 98 del Trattato la veste di un vero impegno per gli Stati membri, in quanto "... gli stati membri agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di cui all'articolo 4". Gli artt. 4 e 98 introducono pertanto uno specifico obbligo a carico degli Stati membri di orientare le proprie politiche economiche al rispetto della libera concorrenza. Tale obbligo viene richiamato anche all'art. 10 del Trattato, che impone agli Stati membri di astenersi dal varare misure che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Trattato.

23. Vale, tuttavia, rammentare che, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di comportamenti di imprese in contrasto con gli artt. 81 e 82 del Trattato CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, un'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto di tali disposizioni, ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale (*sentenza della Corte di Giustizia della CE del 9 settembre 2003, causa C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi/AGCM*).

¹ Si consideri comunque che, come affermato al par. 14 della Comunicazione della Commissione recante "Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato", "*Nel caso dell'articolo 81 del Trattato, è l'accordo che deve essere in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri. Non si esige che ogni singola parte dell'accordo, compresa ogni restrizione della concorrenza, che potrebbe derivare dall'accordo, possa avere questo tipo di effetto. Se l'accordo nel suo insieme è in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri, il diritto comunitario si applica all'intero accordo, comprese tutte le parti dell'accordo che non pregiudicano singolarmente il commercio tra Stati membri*".

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopradescritte, ossia il codice deontologico dei medici veterinari adottato dalla FNOVI ed, in particolare, le disposizioni contenute agli artt. 54-57 ed agli artt. 60-64, nonché il tariffario approvato dall'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, sono suscettibili di configurare un'intesa in violazione dell'art. 81 del Trattato CE, in quanto idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario, potendo determinare la compartimentazione del mercato a livello nazionale;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani - FNOVI e dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, per accertare l'esistenza di un'intesa in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE, nonché per verificare in che misura le disposizioni contenute nel codice deontologico siano riconducibili alla legge n. 175/92 e, in tal caso, verificare la compatibilità di tale legge con gli artt. 3, lettera g), 4 e 98, 10 e 81 del Trattato CE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Industria e Servizi" di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Ragno;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Industria e Servizi" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2007.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
